

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il consulente può avvalersi di specialisti senza ulteriore autorizzazione

Il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.06.2018, n. 15768

...omissis...

Osservò quindi il Tribunale, sulla base di quanto emerso dalla c.t.u., quanto segue: l'intervento chirurgico per il trattamento dell'ernia del disco lombare sintomatica era indicato nei casi di congruità fra i sintomi del paziente (persistenti da più di sei settimane), i segni clinici rilevati alla visita neurochirurgica e la diagnosi strumentale; l'attrice aveva presentato una sintomatologia che da quattro mesi si caratterizzava per diminuzione di forza all'arto inferiore sinistro e trascinarsi dell'arto, era stata

sottoposta a visita neurochirurgica ed aveva eseguito nel 2005 una risonanza magnetica; "la scelta di proporre ed eseguire l'intervento chirurgico eseguito il 7.4.2006 è stata corretta, l'esecuzione di tale intervento è conforme alla tecnica chirurgica indicata per le microdiscectomie e non risultano complicanze intraoperatorie; il secondo intervento, eseguito il 16.6.2006, appare del tutto corretto a fronte del riscontro di una probabile persistenza/recidiva di un'ernia discale quale causa del dolore che la paziente continuava a presentare; la predetta persistenza della sintomatologia non è di per sé indicativa di una scorretta esecuzione dell'intervento chirurgico a fronte del fatto che la chirurgia dell'ernia del disco ha un'elevata percentuale di insuccessi, pari al 20%; nel corso delle manovre chirurgiche del secondo intervento si produceva una lesione della dura, descritta nel verbale operatorio: tale evenienza accade nel 4% dei casi operati, non è indicativa di un errore tecnico e generalmente la lesione della dura porta a minime conseguenze cliniche (nel caso in esame il chirurgo si è accorto della lesione e l'ha riparata dandone atto nel verbale dell'operazione)"; dopo il secondo intervento persisteva il severo dolore lombosacrale e la deambulazione era difficoltosa; dal 2007 al 2010 erano stati eseguiti ulteriori ricoveri ed era ancora persistente lombosciatalgia sinistra con rilevante deficit dei movimenti del tronco e limitazione deambulatoria. Conclude per l'esclusione della sussistenza della responsabilità professionale.

Aggiunse il Tribunale, con riferimento al dedotto inadempimento dell'obbligo di esatta informazione, che i danni risarcibili per la violazione di tale obbligo erano quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente e quelli conseguenti alla lesione del suo diritto all'integrità psico-fisica (per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico che il paziente avrebbe rifiutato ove adeguatamente informato) e che nella specie erano stati invocati solo i primi, avendo la M., sia nella citazione che nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., evidenziato di avere aderito alla "proposta curativa senza la minima consapevolezza dei rischi insiti in un intervento neurochirurgico". Conclude sul punto che, in mancanza della prova da parte dei convenuti di avere adempiuto all'obbligo informativo, spettava, avuto riguardo all'entità dei danni subiti (benchè non causalmente collegati alla condotta dei convenuti), alla necessità di sottoporsi a nuovi interventi chirurgici ed al lungo periodo di riabilitazione, l'importo equitativamente liquidato di Euro 6.200,00, ivi compreso l'aumento derivante dal mancato tempestivo risarcimento.

3. Avverso detta sentenza proposero appello principale M.M. e O.G. ed appello incidentale la struttura sanitaria.

4. Con ordinanza di data 15 settembre 2015 ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte d'appello di Milano dichiarò inammissibile l'appello.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione M.M. e O.G. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Zurich Insurance Public limited Company S.A.. E' stata depositata memoria di parte.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2043, 1218 e 2697 cod. civ., L. n. 189 del 2012, art. 3 di conversione del D.L. n. 158 del 2012, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del medico resta contrattuale anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012, art. 3 di conversione del D.L. n. 158 del 2012, che è disposizione che si limita ad introdurre un'esimente in ambito penale, e che in ogni caso la norma non può avere ricadute di sorta sulle vicende pregresse alla sua entrata in vigore. Aggiungono che comunque con il medico si era stabilito un rapporto contrattuale, essendosi la M. ricoverata dopo

essere stata visitata dal dott. B. che le aveva appunto prescritto l'intervento chirurgico, intervento che sarebbe stato da lui eseguito.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 61, 191, 195, 196 e 170 cod. proc. civ., art. 24 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la concessione di nuovi termini da parte del giudice non sana il vizio derivante dal mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 195 cod. proc. civ., comma 3 in quanto questi ultimi mirano a consentire alle parti di orientare le indagini del consulente tecnico ed a salvaguardare il contraddittorio in sede di formazione del parere del medesimo consulente. Aggiungono che l'ausiliario non può sostituirsi al consulente tecnico nella redazione del parere (e peraltro le parti non hanno conosciuto il nominativo dell'ausiliario nè hanno potuto interloquire con esso), ciò che nella specie è avvenuto, avendo il consulente acriticamente recepito il parere dell'ausiliario, senza che peraltro questi avesse sottoposto la M. a visita neurochirurgica. Osservano inoltre di avere appreso che il consulente versava in una situazione d'incompatibilità sia perchè incaricato di attività di docenza e coordinamento nell'ambito di un consorzio costituito da società assicuratrici, fra cui Zurich Insurance Company S.A., sia in quanto portatore di un'istanza di riforma legislativa di tutela della classe medica dai rischi di azioni giudiziarie risarcitorie per i danni conseguenti ad errore medico, circostanze che avrebbero dovuto suggerire al professionista l'astensione dall'incarico, e che a prescindere dalla questione della tempestività o meno della ricusazione il Tribunale non ha rilevato i gravi motivi di opportunità che avrebbero dovuto suggerire la rinnovazione della consulenza con altro consulente.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che mancava la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale in quanto la documentazione in atti non era affatto univoca, grave e precisa e che il giudice di merito aveva ommesso di esaminare quanto allegato (e chiesto di provare a mezzo di testimoni) circa la circostanza che il giorno prima dell'intervento del 7 aprile 2006 la M. era in possesso di autonoma mobilizzazione, mentre dopo l'intervento si erano accentuati i problemi di deambulazione dovendo ricorrere per quest'ultima all'uso di bastone canadese.

Aggiungono che non sono mai stati effettuati gli accertamenti strumentali prescritti, essendo stata effettuata solo una risonanza magnetica spontaneamente dalla M. un anno prima, risonanza che aveva rivelato una severa degenerazione artrosica ed una "piccola ernia discale", e che prima dell'intervento il dolore era stato localizzato solo in sede lombare e non vi erano stati deficit neurologici e alla deambulazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la sentenza è affetta da motivazione apparente in quanto il Tribunale, recependo la valutazione del consulente tecnico, ha apoditticamente affermato che gli interventi erano stati corretti, attribuendo la persistenza della sintomatologia alla percentuale elevata di insuccessi della chirurgia dell'ernia del disco pari a circa il 20% e senza che vi fosse la prova della riconducibilità dell'insuccesso a mere complicanze, e che non era stata superata la prova liberatoria gravante sui convenuti in base all'azione contrattuale proposta (costituiva peraltro una supposizione personale del consulente quella secondo cui la presenza di frammento osseo non discale rinvenuta nel secondo intervento era dipesa da quest'ultimo intervento, laddove invece doveva presumersi che si fosse trattato di un errore del primo intervento). Chiedono quindi che il giudice accerti in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza "la mancata prova liberatoria certa sul caso

fortuito e quindi accerti la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento sanitario e l'evento lesivo de quo, con i connessi lamentati danni".

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 2043, 2059, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35 e 111 Cost. e degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il danno lamentato è stato non solo quella da lesione del diritto all'autodeterminazione, ma anche quello conseguente all'inauto esito degli interventi chirurgici (non strettamente necessari), come si evince dall'atto introduttivo del giudizio, dalla prima memoria ai sensi dell'art. 186 cod. proc. civ. e dai capitoli di prova per testi, e che ove la paziente fosse stata informata sull'entità dei rischi dell'intervento e sulla possibilità di alternative soluzioni terapeutiche avrebbe opposto un rifiuto all'intervento. Aggiungono che è stato liquidato in via equitativa l'importo simbolico di Euro 5.000,00, senza esplicitazione dei criteri di attribuzione.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 1218, 1223, 1228, 2727 ss. cod. civ., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 e 167 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che il consulente tecnico ha erroneamente non quantificato i postumi invalidanti, caratterizzati da permanente sintomatologia radicolare lombare, deambulazione con ausilio e incontinenza urinaria, nonché da persistente sindrome depressiva di grave entità quale conseguenza del doloroso periodo postoperatorio. Aggiungono che la M. si è dovuta sottoporre in quattro anni a sei interventi chirurgici e che, oltre il danno estetico, va considerato il pregiudizio alla capacità di produrre reddito e le sofferenze patite anche dal marito della M..

7. Muovendo dal secondo motivo, stante il suo carattere pregiudiziale, va detto che trattasi di motivo infondato. La censura si articola sulla base di tre sub-motivi.

7.1 Quanto al primo sub-motivo va richiamato quanto affermato da Cass. 9 ottobre 2017, n. 23493: "la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell'art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere b. chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente".

7.2. Con il secondo sub-motivo si censura la sostituzione dell'attività di consulenza che sarebbe avvenuta ad opera dell'ausiliario. In tema di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il consulente può avvalersi dell'opera di specialisti, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, purchè non vi sia una traslazione dell'incarico giudiziario del perito d'ufficio allo specialista, ma il consulente elabori il proprio documento peritale contenente anche autonome considerazioni di carattere medico - legale, sicchè l'operato dello specialista non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente (Cass. 14 novembre 2017, n. 26875; 11 ottobre 2010, n. 21728; 29 marzo 2006, n. 7243). Inoltre il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice (Cass. 15 luglio 2009, n. 16471).

La consulenza tecnica, al cui esame questa Corte può accedere trattandosi di denuncia di violazione processuale ed essendo stato assolto l'onere di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è da intendere come opera dell'ausiliario, intermediata dalla relazione svolta dal consulente, in quanto contiene l'autonoma valutazione svolta da quest'ultimo, sicchè il parere dell'ausiliario funge da mera integrazione dell'accertamento compiuto dal consulente.

7.3. Con l'ultimo sub-motivo i ricorrenti denunciano l'esistenza di incompatibilità del consulente che avrebbero dovuto suggerire l'opportunità della rinnovazione delle indagini con altro consulente. Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (fra le tante da ultimo Cass. 29 settembre 2017, n. 22799). Inoltre l'art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 cod. proc. civ., con valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali (fra le tante Cass. 6 giugno 2002, n. 8184; 8 aprile 1998, n. 3657).

8. Il terzo motivo è inammissibile. La censura, formulata sub specie di violazione di legge, attiene in realtà al giudizio di fatto, che è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio motivazionale nella specie non specificatamente denunciato. Aggiungasi che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

9. Il quarto motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Non ricorre la denunciata ipotesi di nullità della sentenza per mancanza della motivazione, essendo presente il requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere il Tribunale, in presenza di consulenza tecnica d'ufficio, valutato i due interventi, alla stregua della consulenza, in termini di conformità alla tecnica chirurgica. Ulteriori profili potrebbero venire eventualmente in rilievo in presenza di denuncia di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma tale vizio non è qui in discussione.

Per il resto la censura è inammissibile. Il giudizio di fatto del giudice di merito è stato nel senso del rispetto da parte del sanitario delle *leges artis* e dell'esattezza dunque dell'adempimento. Il giudice di merito ha anche accertato che la persistenza della sintomatologia è da ricondurre alla percentuale di insuccesso elevata che caratterizza la tipologia di interventi in questione. Parte ricorrente scambia quindi la violazione della regola di riparto dell'onere della prova con il mancato assolvimento dell'onere

probatorio, che è profilo afferente alla valutazione di competenza del giudice di merito.

10. Il quinto motivo è infondato. Ai fini della proposizione della domanda risarcitoria per lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente quale violazione del consenso informato è necessario che la parte attrice lamenti il pregiudizio psico-fisico non quale risultante dell'errore medico, ma quale effetto eventuale dell'intervento sanitario, lamentando che in ordine alla programmata incertezza dell'esito o in ordine ai rischi per l'integrità del paziente non vi sia stata adeguata informazione. Il pregiudizio all'integrità psico-fisica è stato nel caso di specie allegato dalla parte ricorrente quale esito dell'errore medico. Parte ricorrente deduce di avere nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. allegato il pregiudizio quale componente del danno da violazione del diritto al consenso informato. Tale allegazione appare contraddittoria con il fatto costitutivo della domanda che è invece quello del pregiudizio derivante da errore medico, posto che il pregiudizio in discorso o è la risultante dell'inadempimento del sanitario o rappresenta un esito prevedibile, in forza della percentuale di insuccesso della tipologia di interventi in discorso, rispetto al quale andava adempiuto l'obbligo informativo. In realtà, come si legge dalla trascrizione in ricorso della parte di memoria relativa al profilo della consapevolezza del rischio, le ragioni dell'insuccesso vengono attribuite alla "maldestra esecuzione", e dunque ancora una volta all'errore medico, segno inequivocabile che una domanda risarcitoria per lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente quale violazione del consenso informato non è stata proposta.

La liquidazione equitativa disposta dal giudice di merito rinviene il proprio criterio nelle circostanze evidenziate dal giudice di merito (entità dei danni, necessità di sottoporsi a nuovi interventi chirurgici, periodo di riabilitazione). E' appena il caso di aggiungere che la motivazione del Tribunale va corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., nella parte in cui afferma che i danni non sono causalmente collegati al comportamento del sanitario. Ciò che non può essere collegato al danno non è il nesso causale, ma l'inadempimento, nel senso che il danno non è imputabile ad una condotta inadempiente del sanitario, secondo quanto accertato dal medesimo giudice di merito.

11. Il primo motivo è inammissibile. In ordine alla questione della natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, vi è carenza di interesse della parte ricorrente a proporre la relativa censura. La questione della natura della responsabilità viene in rilievo nella presente sede non ai fini della prescrizione, ma del riparto degli oneri probatori. La regola di riparto ha natura residuale, nel senso che rileva ove sia mancato l'accertamento del giudice di merito e del mancato accertamento ne risente sfavorevolmente la parte su cui incombe il relativo onere probatorio. Nel caso di specie la regola residuale sull'onere della prova non viene in rilievo perchè in base alle risultanze processuali vi è stato l'accertamento della assenza di colpa del sanitario.

12. Il mancato accoglimento dei precedenti motivi determina l'assorbimento del sesto motivo.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 - quater della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

pqm

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com